

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli  
nella seduta del 19 ottobre 2000.**

Acquarone, Angelini, Aprea, Bartolich, Bianchi Clerici, Bono, Bordon, Bosco, Bova, Brancati, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carlesi, Carli, Carmelo Carrara, Castellani, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Grimaldi, Iacobellis, Innocenti, Labate, Ladu, Lamacchia, La Russa, Lenti, Li Calzi, Lumia, Maccanico, Maggi, Malgieri, Mangiacavallo, Marengo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Montecchi, Morgando, Mussi, Muzio, Napoli, Nesi, Niccolini, Nocera, Olivieri, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Pisanu, Ranieri, Rivera, Rizzi, Scalia, Schietroma, Sica, Soave, Solaroli, Tassone, Turco, Veltri, Vendola, Armando Veneto, Visco, Vita.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta)*

Acquarone, Angelini, Aprea, Bianchi Clerici, Bono, Bordon, Bosco, Bova, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Carlesi, Carli, Castellani, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Grimaldi, Iacobellis, Innocenti, Labate, Ladu, La Russa, Lenti, Lumia, Maccanico, Maggi, Malgieri, Mangiacavallo, Marengo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Mussi, Muzio, Napoli, Niccolini, Nocera, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Rivera, Rizzi, Scalia, Schietroma, Sica, Soave, Solaroli, Tassone, Turco, Veltri, Vendola, Armando Veneto, Visco.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 18 ottobre 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GARRA ed altri: « Riduzione del carico fiscale sui prodotti petroliferi nella Regione siciliana » (7368);

SIMEONE: « Modifiche all'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di *status* dei segretari comunali » (7369);

LODDO ed altri: « Disposizioni per consentire l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici da parte di personale non sanitario » (7370);

SODA ed altri: « Modifiche all'articolo 51 del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti la soppressione del divieto di immediata rieleggibilità per i sindaci e i presidenti della provincia che abbiano ricoperto due mandati consecutivi » (7371);

PEZZOLI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dell'immigrazione clandestina » (7372);

FINO: « Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino » (7373);

CERULLI IRELLI: « Modifiche agli articoli 51 e 64 del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia e di incompatibilità dei consiglieri comunali e provinciali » (7374).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una  
proposta di inchiesta parlamentare.**

In data 18 ottobre 2000 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa del deputato:

PAISSAN: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri » (doc. XXII, n. 67).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

CUTRUFO ed altri: « Istituzione della provincia di Barletta » (7303) *Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

*II Commissione (Giustizia):*

« Norme in materia di tortura e di altri trattamenti crudeli, disumani o degradanti » (7283) *Parere delle Commissioni I e III;*

CIMADORO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del furto delle autovetture e del loro riciclaggio » (7333) *Parere delle Commissioni I, III, V e IX;*

S. 4656-4673-4738 – Senatori MARI-TATI ed altri; MILIO e PETTINATO, e DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: « Modifiche al codice di procedura penale e nuove norme in materia di espulsione dello straniero e di benefici penitenziari » (*approvato, in un testo unificato, dal Senato*) (7366) *Parere delle Commissioni I, III, V, XI e XII;*

*XI Commissione (Lavoro):*

NERI: « Interpretazione autentica dell'articolo 25, commi 4, 5, 6 e 7, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, concernente l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria » (6931) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V e VII;*

*XII Commissione (Affari sociali):*

VALPIANA ed altri: « Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2000 » (7108) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

*Commissioni riunite II (Giustizia) e VIII (Ambiente):*

FONGARO ed altri: « Abrogazione dell'articolo 6 della legge 16 dicembre 1999, n. 494, in materia di sospensione dei provvedimenti di rilascio per fine locazione degli immobili non destinati ad uso abitativo situati nel comune di Roma » (7315) *Parere delle Commissioni I e X.*

**Annunzio di sentenze  
della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già deferite alla stessa in sede primaria:

n. 423 del 9-16 ottobre 2000 (doc. VII, n. 955), con lettera in data 16 ottobre 2000, ai sensi dell'articolo 30, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale dichiara:

1) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo, alle condi-

zioni ivi stabilite, di coloro che siano stati sottoposti a vaccinazione antiepatite B, a partire dall'anno 1983;

2) non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, e 2, commi 1 e 2, della legge n. 210 del 1992 sollevata, in riferimento agli articoli 2 e 38 della Costituzione, dal tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe;

3) non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge n. 210 del 1992, come integrati dall'articolo 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati) sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 32 della Costituzione, dal tribunale di Firenze — sezione del lavoro con l'ordinanza indicata in epigrafe (*alla XII Commissione*);

n. 424 del 9-16 ottobre 2000 (doc. VII, n. 956), con la quale dichiara:

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 376, primo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ivrea, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale dei minorenni di L'Aquila, dal tribunale di Ivrea e dal tribunale di Salerno con le ordinanze indicate in epigrafe (*alla II Commissione*).

#### **Trasmissione dal ministro della pubblica istruzione.**

Il ministro della pubblica istruzione, con lettera del 10 ottobre 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea ARMAROLI ed altri n. 9/6698/2, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 marzo 2000, concernente iniziative nella scuola per la commemorazione del « Giorno della memoria ».

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il

Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), competente per materia.

#### **Trasmissione dal ministro per la solidarietà sociale.**

Il ministro per la solidarietà sociale, con lettera in data 13 ottobre 2000, ha trasmesso — in ottemperanza alla delega attribuitagli con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 maggio 2000 — la relazione sulla condizione dell'anziano relativa al biennio 1998-1999 (doc. LXX, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmissione dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.**

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con lettera in data 18 ottobre 2000, ha trasmesso il documento concernente « Il budget dello Stato per l'anno 2001 », predisposto dal dipartimento della ragioneria generale dello Stato — Ispettorato generale per le politiche di bilancio (doc. CLXVI, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Richiesta ministeriale di parere parlamentare.**

Il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 13 ottobre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto interministeriale relativo al riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 2000, relativo a contributi da erogare ad enti operanti nel settore della navigazione marittima ed ae-

rea. Alla richiesta sono allegati i rendiconti annuali sull'attività svolta dagli enti interessati.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'8 novembre 2000.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### *ERRATA CORRIGE*

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 16 ottobre 2000, alla pagina 3, il periodo dalla prima colonna ultima riga, alla seconda colonna terza riga, che recita: « il bilancio consuntivo sull'attività svolta dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) per l'anno 1999 (doc. XXXV-*quater*, n. 2) » deve intendersi sostituito dal seguente: « la relazione sull'attività svolta dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) per l'anno 1999 (doc. XXXV-*bis*, n. 8) ».

*PROPOSTA DI LEGGE DEBIASIO CALIMANI ED ALTRI:  
RESTAURO ITALIA: PROGRAMMA PLURIENNALE DI IN-  
Terventi per la tutela e lo sviluppo di itinerari  
e aree di rilevanza storico-culturale e ambi-  
entale (5534) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE RODE-  
GHIERO ED ALTRI (TESTO FORMULATO DALLA VIII  
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE) (5712)*

*(A.C. 5534 - Sezione 1)*

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE N. 5534 NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 1.  
*(Finalità).*

1. La presente legge disciplina la programmazione degli interventi finanziati con le risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 6, comma 2, volti al recupero di monumenti, edifici e manufatti di valore storico-artistico e alla valorizzazione delle aree che costituiscono sistemi urbani e territoriali di pregio storico-culturale e ambientale, anche al fine di incentivare lo sviluppo socio-economico, attraverso attività turistiche e culturali.

2. La programmazione di cui al comma 1 ha altresì la finalità di rendere possibile l'attuazione di progetti relativi ad interventi giubilari presentati dai soggetti di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 270, e non finanziati.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la programmazione di cui al comma 1 è realizzata mediante programmi triennali, sottoposti ad aggiornamenti annuali.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, la programmazione di cui al comma 1 è realizzata mediante un programma di durata annuale.

*(A.C. 5534 - Sezione 2)*

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE N. 5534 NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 2.  
*(Soggetti proponenti).*

1. I soggetti proponenti gli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge sono individuati all'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge 7 agosto 1997, n. 270.

2. Il programma annuale di cui all'articolo 1, comma 4, riguarda esclusivamente le proposte di intervento, comprese nei settori di intervento di cui all'articolo 3, già presentate ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 270, ma escluse dal finanziamento per la indisponibilità di sufficienti risorse finanziarie.

3. A decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge, sono ammesse al finanziamento, nell'ambito dei programmi triennali e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 1, comma 3, nuove proposte di intervento presentate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo. Solo relativamente al primo anno di attuazione del primo programma triennale, si provvede alla ripartizione delle risorse disponibili in eguale misura tra le proposte di cui al comma 2 e le nuove proposte.

**(A.C. 5534 – Sezione 3)****ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5534 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE****ART. 3.***(Settori di intervento).*

1. Al fine del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, i settori di intervento sono definiti come segue:

a) restauro e risanamento conservativo di immobili di interesse storico-artistico, ivi compresi quelli sottoposti alla tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

b) ripristino e recupero di tratti originari di antichi tracciati;

c) interventi in edifici esistenti, destinati alla realizzazione o al miglioramento della ricettività a medio e basso costo funzionale ed alla valorizzazione turistica di aree territoriali di interesse culturale o ambientale.

2. Tra gli interventi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 sono compresi quelli relativi all'adeguamento dei sistemi di sicurezza alla normativa antincendi ed alla normativa antisismica nonché alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

**(A.C. 5534 – Sezione 4)****ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5534 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE****ART. 4.***(Procedure).*

1. Per le nuove proposte di intervento di cui all'articolo 2, comma 3, i soggetti propo-

nenti presentano, entro il 31 gennaio di ogni anno, le relative richieste alle regioni territorialmente competenti, che ne verificano la compatibilità con gli strumenti di programmazione e di pianificazione regionale vigenti e provvedono quindi a trasmettere le proposte medesime al Ministero dei lavori pubblici – Direzione generale per le aree urbane e l'edilizia residenziale. Tale Direzione generale svolge l'istruttoria relativa alle nuove proposte di intervento, acquisendo anche i pareri dei competenti comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, ovvero, ove questi ultimi non risultino ancora costituiti, dei comitati di settore afferenti al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Relativamente ai beni tutelati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'istruttoria è svolta, con le medesime modalità, dal Ministero per i beni e le attività culturali. Per le proposte di intervento già presentate ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 270, all'istruttoria provvede, con le medesime modalità, l'Ufficio per Roma Capitale e Grandi eventi, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della medesima legge n. 270 del 1997, in collaborazione con il Ministero dei lavori pubblici – Direzione generale per le aree urbane e l'edilizia residenziale.

2. Il programma annuale di cui all'articolo 1, comma 4, i programmi triennali ed i relativi aggiornamenti annuali, di cui all'articolo 1, comma 3, sono predisposti, tenendo conto dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 1 del presente articolo, da una Commissione nazionale, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dei lavori pubblici, è composta altresì dai Ministri per i beni e le attività culturali, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato o loro delegati e da un rappresentante per ogni regione nonché da

un rappresentante per ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano. La mancata designazione o partecipazione dei rappresentanti delle regioni non costituisce elemento ostativo al funzionamento della Commissione stessa.

3. Il funzionamento della Commissione di cui al comma 2 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione di cui al comma 2 delibera i criteri per la valutazione delle domande presentate, dando priorità agli interventi di restauro e risanamento conservativo di immobili di interesse storico-artistico. Ai fini della rapida realizzazione delle opere, sono considerati prioritari gli interventi dotati di progettazione esecutiva, che abbiano ottenuto i prescritti pareri e siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti.

5. Il programma annuale di cui all'articolo 1, comma 4, i programmi triennali ed i relativi aggiornamenti annuali, di cui all'articolo 1, comma 3, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale è approvato il programma annuale di cui all'articolo 1, comma 4, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; entro i quindici giorni successivi alla comunicazione, gli enti interessati danno conferma del mantenuto interesse all'erogazione dei contributi.

7. Le modalità ed i termini per la predisposizione dei programmi triennali e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 1, comma 3, sono stabiliti con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il medesimo regolamento dovrà prevedere l'affidamento, in via prioritaria, del controllo tecnico sulla progettazione degli interventi al Ministero per i beni e le attività culturali. Con lo stesso regolamento vengono stabiliti

criteri e modalità per l'accensione dei mutui per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, provvedendosi, in particolare, a parametrare le quote di rimborso al contratto tipo, predisposto, attraverso gara, dalla citata Direzione generale per le aree urbane e l'edilizia residenziale per i soggetti, di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 270, che non provvedono direttamente all'accensione dei suddetti mutui a condizioni più favorevoli. I mutui di cui al presente comma sono contratti dai soggetti destinatari dei finanziamenti, nei limiti della quota di limite di impegno loro assegnata.

#### **(A.C. 5534 - Sezione 5)**

#### **ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5534 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

##### **ART. 5.**

##### *(Localizzazione degli interventi).*

1. Gli interventi ammessi al finanziamento ai sensi della presente legge sono localizzati in tutte le aree del territorio nazionale.

2. Gli interventi localizzati nelle aree di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari, individuate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, possono utilizzare, ad incremento della dotazione finanziaria nazionale, le risorse provenienti dall'Unione europea.

#### **(A.C. 5534 - Sezione 6)**

#### **ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5534 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

##### **ART. 6.**

##### *(Disposizioni finanziarie).*

1. Le proposte di intervento incluse nel programma annuale di cui all'articolo 1,

comma 4, nei programmi triennali e nei relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 1, comma 3, sono finanziate nella misura del 50 per cento dell'importo richiesto o comunque ritenuto ammissibile.

2. Per l'attuazione dei programmi di cui alla presente legge è istituito, presso apposita unità previsionale di base del centro di responsabilità 7 « Aree urbane ed edilizia residenziale » dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, un apposito fondo denominato « Restauro Italia-programmazione pluriennale per la promozione di iniziative di sviluppo socio-economico nei settori dell'accoglienza, della ricettività, del restauro e per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e ambientale ». Per la costituzione del predetto fondo sono autorizzati la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 2000 nonché limiti di impegno quindicennali di lire 8 miliardi per l'anno 2001 e di lire 1 miliardo per l'anno 2002. Al relativo onere, pari a lire 15 miliardi per il 2000, a lire 8 miliardi per il 2001 e a lire 9 miliardi a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a tal fine utilizzando, quanto a lire 2 miliardi per gli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e, quanto a lire 15 miliardi per il 2000, 6 miliardi per il 2001 e 7 miliardi per il 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Le risorse relative all'esercizio finanziario 2000 sono destinate al finanziamento del programma di interventi di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge. Le spese in annualità decorrenti dall'anno 2001 sono destinate al rimborso di rate di ammortamento di mutui, con-

tratti ai sensi del regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 4, per capitale ed interessi complessivamente determinati dal limite di impegno quindicennale a carico dello Stato.

3. Le somme di cui al presente articolo, non utilizzate entro l'anno di competenza, possono esserlo nell'anno successivo.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### (A.C. 5534 – Sezione 7)

#### ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la promozione ed il *marketing* territoriale sono aspetti centrali per il rilancio economico e sociale dei comprensori dall'alto valore storico-ambientale, che, come evidenziano indagini e ricerche specifiche, sono colpiti dal fenomeno dello spopolamento e dell'abbandono;

gli enti locali interessati hanno la necessità di attivare iniziative finalizzate alla promozione delle proprie risorse costituite dal patrimonio storico, culturale e ambientale,

impegna il Governo

a promuovere e sostenere finanziariamente iniziative volte alla valorizzazione di significativi « percorsi culturali », attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie come portali *internet* e di progetti multimediali sulla base di progetti attivati dagli enti locali, dagli enti di settore e dalle associazioni culturali.

9/5534/1. Molinari.

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 4625 — SENATORI CIRAMI ED ALTRI: ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 9, COMMA 1, DELLA LEGGE 2 MARZO 1998, N. 33, PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL DISSESTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI (APPROVATA DALLA IX COMMISSIONE DEL SENATO) (7122) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE N. 7071**

**(A.C. 7122 — sezione 1)**

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari, previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33, come prorogato dall'articolo 1 della legge 17 agosto 1999, n. 291, è ulteriormente prorogato fino alla conclusione della XIII legislatura.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione).*

*Al comma 1, sostituire le parole: alla conclusione della XIII legislatura con le seguenti: al 28 febbraio 2001.*

**1. 1.** *(Testo così modificato nel corso della seduta) Malentacchi.*

**(A.C. 7122 — sezione 2)**

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: MODIFICA DELL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 LUGLIO 1980, N. 613, CONCERNENTE L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA (TESTO FORMULATO DALLA XII COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE) (3714)**

**(A.C. 3714 - Sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

**ART. 1.**

1. All'articolo 2, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *b)* del numero I), le parole: « da un numero di delegati nominati in sede regionale » sono sostituite dalle seguenti: « dai presidenti dei comitati locali »;

*b)* alla fine della lettera *b)* del numero II), il punto è sostituito dal punto e virgola, e dopo la medesima lettera *b)* è aggiunta la seguente:

« *b-bis)* dai comitati locali ».

**(A.C. 3714 - Sezione 2)**

**ORDINE DEL GIORNO**

La Camera,

considerato che:

il disegno di legge A.C. 3714 introduce limitate modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980,

per dare pieno riconoscimento giuridico e maggiore incidenza al ruolo dei comitati locali della Croce Rossa Italiana, contribuendo così alla riorganizzazione e razionalizzazione di tale importante associazione in coerenza con il nuovo assetto socio-istituzionale e la nuova centralità delle regioni e delle città;

la Commissione XII (Affari sociali) ha svolto, nel corso di questa legislatura, un'apposita indagine conoscitiva, volta ad acquisire elementi sulla situazione della Croce Rossa Italiana e sulle sue prospettive evolutive;

l'indagine ha fatto emergere con chiarezza i problemi che si sono accumulati nel corso dei lunghi anni del commissariamento, ora concluso, al cui esito rimangono irrisolti diversi problemi nelle funzioni, nei servizi e nella struttura organizzativa che, nonostante lo straordinario e meritorio impegno dei volontari, dei dirigenti e degli operatori che lavorano per l'associazione, hanno progressivamente incrinato il principio di responsabilità e il corretto ricambio dei gruppi dirigenti;

a partire dall'analisi svolta, il documento conclusivo approvato all'unanimità dalla Commissione all'esito dell'indagine ha rilevato che appare ormai maturo il tempo per un intervento complessivo sulla Croce Rossa, che ne favorisca un'ampia riorganizzazione nel rispetto dei suoi valori e della sua storia;

tale intervento, non si può considerare compiuto, a livello legislativo, con l'approvazione del disegno di legge A.C. 3714 sopra richiamato;

impegna il Governo:

a) predisporre gli interventi normativi e amministrativi necessari a portare a compimento una complessiva riforma e riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, per garantirne un più elevato profilo innovativo e una gestione più trasparente, perseguendo in particolare le seguenti finalità:

a) ripensare positivamente il ruolo delle numerose componenti confluite nell'associazione, verificando la possibilità di eventuali accorpamenti, decisi in un clima condiviso, per eliminarne le sovrapposizioni e senza cancellarne le specificità;

b) superare gli elementi di disordine e l'impostazione centralistica della attuale gestione amministrativa, introducendo una nuova struttura finanziaria, moderna ed avanzata, che responsabilizzi il territorio e proceda nella trasparenza verso un'analisi seria di costi e benefici economici e sociali, anche con lo sviluppo dell'autofinanziamento;

c) avviare e favorire un processo di riorganizzazione, razionalizzazione e inno-

vazione dei servizi offerti nei diversi campi in cui opera la Croce Rossa, valutando la possibilità di abbandonare gli interventi non più necessari e sviluppare i servizi più innovativi;

d) riorganizzare il personale sul piano professionale, contrattuale e normativo, superando anche le attuali debolezze in materia di formazione e riqualificazione;

e) dare un forte impulso democratico all'organizzazione dell'associazione e individuare i più efficaci strumenti per gestire il ricambio del suo gruppo dirigente;

f) rivedere il ruolo del settore militare, avviando processi di smilitarizzazione al fine di evitare sovrapposizioni interne alla sanità militare e, al tempo stesso, caratterizzare in modo neutrale la presenza nel settore militare al fine di svolgere una funzione positiva e moderna nel contesto internazionale.

**9/3714/1.** Bolognesi, Barral.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4791. — CONVERSIONE IN LEGGE, DEL DECRETO-LEGGE 28 AGOSTO 2000, N. 239, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZIAMENTI PER LO SVILUPPO ED IL COMPLETAMENTO DEI PROGRAMMI ITALIANI A SOSTEGNO DELLE FORZE DI POLIZIA ALBANESE (APPROVATO DAL SENATO) (7342)**

**(A.C. 7342 - sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 1.**

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamenti per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ARTICOLO 1.**

*(Ulteriori finanziamenti per lo sviluppo e il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi).*

1. Per lo sviluppo e il completamento dei programmi italiani a sostegno delle

Forze di polizia albanesi fino al 31 dicembre 2000 è autorizzata la spesa di lire 21 miliardi e 784 milioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento dei relativi interventi è assicurato dal Ministero dell'interno. Il trattamento economico aggiuntivo, di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, è corrisposto dal 1° luglio al 31 dicembre 2000 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° dicembre 1999-1° maggio 2000.

**ARTICOLO 2.**

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede con l'utilizzo del Fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**ARTICOLO 3.**

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella

*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 7342 – sezione 2)**

EMENDAMENTI RIFERITI AL TESTO  
DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

*(Ulteriori finanziamenti per lo sviluppo e il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi).*

*Al comma 1, sopprimere le parole: lo sviluppo e.*

**1. 1.** Morselli, Selva, Trantino, Tremaglia, Amoruso, Zacchera, Gasparri, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire le parole: lo sviluppo con le seguenti: l'incremento.*

**1. 2.** Morselli, Selva, Trantino, Tremaglia, Amoruso, Zacchera, Gasparri, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire le parole: lo sviluppo con le seguenti: l'accrescimento.*

**1. 3.** Morselli, Selva, Trantino, Tremaglia, Amoruso, Zacchera, Gasparri, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire le parole: lo sviluppo con le seguenti: l'espansione.*

**1. 4.** Morselli, Selva, Trantino, Tremaglia, Amoruso, Zacchera, Gasparri, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire le parole: il completamento con le seguenti: la conclusione.*

**1. 5.** Morselli, Selva, Trantino, Tremaglia, Amoruso, Zacchera, Gasparri, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire le parole: il completamento con le seguenti: l'esaurimento.*

**1. 6.** Morselli, Selva, Trantino, Tremaglia, Amoruso, Zacchera, Gasparri, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire la parola: sostegno con la seguente: favore.*

**1. 7.** Morselli, Selva, Trantino, Tremaglia, Amoruso, Zacchera, Gasparri, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire la parola: autorizzata con la seguente: consentita.*

**1. 8.** Morselli, Selva, Trantino, Tremaglia, Amoruso, Zacchera, Gasparri, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire le parole: 21 miliardi con le seguenti: 10 miliardi.*

**1. 9.** Morselli, Selva, Trantino, Tremaglia, Amoruso, Zacchera, Gasparri, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire le parole: 21 miliardi con le seguenti: 11 miliardi.*

**1. 10.** Morselli, Selva, Trantino, Tremaglia, Amoruso, Zacchera, Gasparri, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire le parole: 21 miliardi con le seguenti: 12 miliardi.*

**1. 11.** Morselli, Selva, Trantino, Tremaglia, Amoruso, Zacchera, Gasparri, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire le parole: 21 miliardi con le seguenti: 13 miliardi.*

**1. 12.** Morselli, Selva, Trantino, Tremaglia, Amoruso, Zacchera, Gasparri, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire le parole: 21 miliardi con le seguenti: 14 miliardi.*

**1. 13.** Morselli, Selva, Trantino, Tremaglia, Amoruso, Zacchera, Gasparri, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire le parole: 21 miliardi con le seguenti: 15 miliardi.*

- 1. 14.** Morselli, Selva, Trantino, Tremaglia, Amoruso, Zacchera, Gasparri, Nicolini.

*Al comma 1, sostituire le parole: 21 miliardi con le seguenti: 16 miliardi.*

- 1. 15.** Morselli, Selva, Trantino, Tremaglia, Amoruso, Zacchera, Gasparri, Nicolini.

*Al comma 1, sostituire le parole: 21 miliardi con le seguenti: 17 miliardi.*

- 1. 16.** Morselli, Selva, Trantino, Tremaglia, Amoruso, Zacchera, Gasparri, Nicolini.

*Al comma 1, sostituire le parole: 21 miliardi con le seguenti: 18 miliardi.*

- 1. 17.** Morselli, Selva, Trantino, Tremaglia, Amoruso, Zacchera, Gasparri, Nicolini.

*Al comma 1, sostituire le parole: 21 miliardi con le seguenti: 19 miliardi.*

- 1. 18.** Morselli, Selva, Trantino, Tremaglia, Amoruso, Zacchera, Gasparri, Nicolini.

*Al comma 1, sostituire le parole: 21 miliardi con le seguenti: 20 miliardi.*

- 1. 19.** Morselli, Selva, Trantino, Tremaglia, Amoruso, Zacchera, Gasparri, Nicolini.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: le finalità con le seguenti: gli scopi.*

- 1. 20.** Morselli, Selva, Trantino, Tremaglia, Amoruso, Zacchera, Gasparri, Nicolini.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: le finalità con le seguenti: gli obiettivi.*

- 1. 21.** Morselli, Selva, Trantino, Tremaglia, Amoruso, Zacchera, Gasparri, Nicolini.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: le disposizioni con le seguenti: le norme.*

- 1. 22.** Morselli, Selva, Trantino, Tremaglia, Amoruso, Zacchera, Gasparri, Nicolini.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dei relativi interventi con le seguenti: delle relative iniziative.*

- 1. 23.** Morselli, Selva, Trantino, Tremaglia, Amoruso, Zacchera, Gasparri, Nicolini.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: assicurato con la seguente: garantito.*

- 1. 24.** Morselli, Selva, Trantino, Tremaglia, Amoruso, Zacchera, Gasparri, Nicolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: è attribuito.*

- 1. 25.** Morselli, Selva, Trantino, Tremaglia, Amoruso, Zacchera, Gasparri, Nicolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sulla base dei con le seguenti: in base ai.*

- 1. 26.** Morselli, Selva, Trantino, Tremaglia, Amoruso, Zacchera, Gasparri, Nicolini.